

**CONSIGLIO DI STATO- Sezione VI – ordinanza n. 2672 del 17 giugno 2015**

**IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE LA MULTA ALLA FNMCEO SULLA PUBBLICITÀ IN AMBITO MEDICO**

*Il Consiglio di Stato con una ordinanza ha sospeso la sanzione, che ammontava inizialmente a 800mila euro elevata dall'Antitrust e che successivamente era stata ridotta alla metà in primo grado dal Tar del Lazio, alla Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri: motivo del contendere, la presenza nel Codice deontologico di norme che limitavano la pubblicità per i professionisti.*

*Il Consiglio di Stato, pertanto, accogliendo il ricorso in sede cautelare presentato dalla Fnomceo contro il provvedimento dell'Antitrust, sospende di fatto l'applicazione della sanzione pecuniaria.*



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3964 del 2015, proposto da:

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Longhin, Marcello Clarich, Piero Guido Alpa, con domicilio eletto presso l'avv. Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;

***contro***

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi;

nei confronti di

Groupon s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Panetta, Aldo Russo, con domicilio eletto presso Niccolò Rossi in Roma, Via Monte Giordano, 36; Alvisè Cappello, Emidio Aquilio, Studio Dentistico Dr. Aquilio, Dr. Stefano Salzano in proprio e in Qualità di Direttore Sanitario della Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone, Progetto Dentale Apollonia Srl, Medical Center Padova Srl, Amicodentista Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Silvia Stefanelli, Marco De Fazi, con domicilio eletto presso Marco De Fazi in Roma, Via della Giuliana; Maurizio Pedone, Angelo Gottardo, Dp Group Srl, Associazione Italiana Odontoiatri, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bologna, Emilio Archetti;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 04943/2015, resa tra le parti, concernente applicazione sanzione amministrativa pecuniaria

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di Groupon s.r.l. e di Alvisè Cappello, di Emidio Aquilio, dello Studio Dentistico Dr. Aquilio, di Stefano Salzano in proprio e in Qualità di Direttore Sanitario della Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone e di Progetto Dentale Apollonia Srl, di Medical Center Padova Srl, di Amicodentista Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Longhin, Cassano in dichiarata delega di Alpa, Clarich, Panetta, e Russo.;

Ritenuto che il ricorso solleva questioni che richiedono un approfondimento in sede di merito; ritenuto che nelle more gli opposti interessi fatti valere dalle parti possano essere adeguatamente contemperati accogliendo l'istanza cautelare solo per quanto riguarda il pagamento immediato della sanzione pecuniaria inflitta, lasciando, invece, fermi tutti gli effetti "conformativi" del provvedimento dell'AGCM, anche al fine di evitare che nelle more delle definizione del giudizio eventuali violazioni delle disposizioni del codice deontologico possano essere oggetto di contestazioni disciplinari da parte dell'Ordine;

ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie in parte l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3964/2015) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata nei sensi e nei limiti specificati in motivazione. Fissa per la discussione del merito l'udienza del 10 novembre 2015.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2015